

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2298 del 14/05/2019
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, RR N. 41/2001, ARTT. 5,6,31, ZANETTI SPA-DOMANDE 13.04.2015, 16.10.2017 E 14.12.2018 DI RINNOVO E VARIANTI SOSTANZIALI A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA PER USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. PANOCCHIA. PROCEDIMENTO PR12A0003/15RN01-SINADOC 3732
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2359 del 14/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

### **PREMESSO INOLTRE che:**

in data 13,04.2015 la Società Zanetti S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con atto

n. 14672 del 15.11.2012 con scadenza 31.12.2015 in comune di Parma (PR), Procedimento PR12A0003;

in data 16.10.2017 la Società Zanetti S.p.A. ha presentato istanza di variante sostanziale per perforazione di un nuovo pozzo alla concessione di cui sopra.

in data 14.12.2018 la Società Zanetti S.p.A. ha presentato istanza di variante sostanziale per modifica uso della risorsa e dei volumi prelevati alla concessione di cui sopra.

**DATO ATTO** dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta, in esito alla quale ai sensi dell'ex art. 16, comma 4, del R.R. 41/2001, con provvedimento n. 3372 in data 03.07.2018 è stata rilasciata l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante la perforazione di un nuovo pozzo;

**RITENUTO**, che il volume e la portata di derivazione richiesta (4 l/s), sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

**CONSIDERATO**, che le varianti richieste, per le caratteristiche del prelievo, sono assoggettate al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

**ACCERTATO:**

- che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;

- che il pozzo non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;

- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 4/2018 e successive modifiche e i.

**DATO ATTO** che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

**ACQUISITO** il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG/2019/22565 del 11.02.2019, espresso in senso favorevole condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

“Al fine della tutela quantitativa della risorsa idrica, si ritiene tuttavia opportuno che il Richiedente assicuri il proprio impegno, supportato da ARPAE-SAC, quale Soggetto competente del rilascio della stessa concessione, nelle azioni di seguito descritte e coerenti con le stesse indicazioni del PTA Regionale (Titolo IV “*Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica*”):

- installazione\efficientamento dei sistemi di misurazione;

- sviluppo di “pratiche tecnologiche” che prevedano il riciclo e riuso della risorsa;
- elaborazione di un programma di monitoraggio del risparmio idrico pluriennale che preveda azioni strategiche per il risparmio della risorsa, tra cui:
  - la scelta della tempistica e del volume di irrigazione e il monitoraggio dei consumi;
  - la scelta della tipologia e del corretto uso degli impianti d'irrigazione;
  - il recupero e riuso delle acque.”

**PRESO ATTO** di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l' applicazione della “DIRETTIVA DERIVAZIONI” adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all' Amministrazione concedente salvo nei casi in cui “per la natura o l' entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell' impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”.

**VERIFICATO:**

- che sul BURER n. 40/2019 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante alla concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso industriale e irrigazione aree verdi, di cui all'art. 152, comma 1, lett. c) e d);
- che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde alla somma dei canoni previsti per i due usi dalle norme vigenti;
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, “*i canoni di*

*concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adegamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.*

- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;

- che è stato sottoscritto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

**VERIFICATO** inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

**ATTESO** che il concessionario ha provveduto:

- per l'anno in corso al versamento del relativo canone;

- ad integrare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

**RITENUTO** pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, il rinnovo e le varianti alla concessione possano essere rilasciati sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

**ACCERTATA** inoltre la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del CI dell'AdBPo n. 7/2015, n. 8/2015 e n. 3/2017 del CIP dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ("DIRETTIVA DERIVAZIONI") col risultato di Repulsione.

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa.

#### **D E T E R M I N A**

a) di accordare alla Società Zanetti S.p.A, Codice Fiscale 00429950165 e P. IVA 00373690163, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo e le varianti sostanziali per perforazione di un nuovo pozzo e modifica uso della risorsa e dei volumi prelevati alla concessione di derivazione d' acqua pubblica per uso industriale e irrigazione aree verdi, rilasciata con atto n. 14672 del 15.11.2012, codice procedimento PR12A0003/15RN01, con una portata massima pari a l/s 4 e per un quantitativo non superiore a m<sup>3</sup>/anno 21250 secondo le modalità di prelievo e utilizzo previste dal disciplinare d' uso allegato al presente provvedimento;

prelievo da esercitarsi mediante 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo 1 profondità m 38, diametro mm 170;

Pozzo2 profondità m 160, diametro mm 170;

L'opera di presa è sita in Comune di Parma (Pr), località Panocchia, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 56, mapp. n. 214; coordinate UTM RER: X = 603570 e 603560; Y = 948495 e 948480

che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

La durata della concessione è limitata a 5 anni;

E' fatto obbligo al concessionario, ai sensi dell' **art. 95 del Dlgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata** (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, **nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po;**

Che in occasione della presentazione del rinnovo sia presentato uno studio

che verifichi l'influenza dei pozzi sul trend piezometrico dell'acquifero interessato.

E' fatto altresì obbligo al concessionario del rispetto delle prescrizioni richieste dalla Provincia di Parma con proprio parere assunto al protocollo con n. PG/2019/22565 del 11.02.2019, espresso in senso favorevole condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

“Al fine della tutela quantitativa della risorsa idrica, si ritiene tuttavia opportuno che il Richiedente assicuri il proprio impegno, supportato da ARPAE-SAC, quale Soggetto competente del rilascio della stessa concessione, nelle azioni di seguito descritte e coerenti con le stesse indicazioni del PTA Regionale (Titolo IV *“Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica”*):

- installazione\efficientamento dei sistemi di misurazione;
- sviluppo di “pratiche tecnologiche” che prevedano il riciclo e riuso della risorsa;
- elaborazione di un programma di monitoraggio del risparmio idrico pluriennale che preveda azioni strategiche per il risparmio della risorsa, tra cui:
  - la scelta della tempistica e del volume di irrigazione e il monitoraggio dei consumi;
  - la scelta della tipologia e del corretto uso degli impianti d'irrigazione;
  - il recupero e riuso delle acque.”

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione ha validità **fino al 31/12/2023**;

d) di dare atto che il concessionario ha provveduto:

- a) al versamento del canone annuo di concessione nella misura di € 2282,20;
- b) di un deposito cauzionale integrativo a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura di € 2032,20;

e) di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;

f) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

g) di dare atto che secondo quanto previsto dal il DLgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati , cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

h) di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

i) di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente e pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA**  
**DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Società Zanetti S.p.A, Codice Fiscale 00429950165 e P. IVA 00373690163 (codice pratica PR12A0003/15RN01).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:  
Pozzo 1 profondità m 38, diametro mm 170;  
Pozzo2 profondità m 160, diametro mm 170;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (Pr), località Panocchia, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 56, mapp. n. 214; coordinate UTM RER: X = 603570 e 603560; Y = 948495 e 948480

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e irrigazione aree verdi.
  2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 4 complessivi e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 21250 mc 1250 ad uso irrigazione e mc 20000 ad uso industriale.
- Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: **0080ER-DQ1-CL**, Nome: **Conoide Parma-Baganza - libero** (alimentazione appenninica)

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente Banco Posta coordinate bancarie: **IBAN: IT94H0760102400001018766103**, oppure bollettino di conto corrente postale n. **1018766103** intestato a: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2282,20 euro complessivi, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al 31.12.2023.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare

l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG/2019/22565 del 11.02.2019, espresso in senso favorevole condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

“Al fine della tutela quantitativa della risorsa idrica, si ritiene tuttavia opportuno che il Richiedente assicuri il proprio impegno, supportato da ARPAE-SAC, quale Soggetto competente del rilascio della stessa concessione, nelle azioni di seguito descritte e coerenti con le stesse indicazioni del PTA Regionale (Titolo IV *“Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica”*):

- installazione\efficientamento dei sistemi di misurazione;
- sviluppo di “pratiche tecnologiche” che prevedano il riciclo e riuso della risorsa;
- elaborazione di un programma di monitoraggio del risparmio idrico pluriennale che preveda azioni strategiche per il risparmio della risorsa, tra cui:
  - la scelta della tempistica e del volume di irrigazione e il monitoraggio dei consumi;
  - la scelta della tipologia e del corretto uso degli impianti d'irrigazione;
  - il recupero e riuso delle acque.”

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza

corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**